

Cessione di credito - Successione a titolo particolare ex art. 111
cod. proc. civ. - Conseguenze - Prosecuzione del rapporto processuale
tra le parti originarie - Limiti - Intervento del cessionario -
Insufficienza - Formale estromissione del cedente - Necessità.

La cessione di credito determina la successione a titolo particolare
del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi
dell'art. 111 cod. proc. civ., la valida prosecuzione del giudizio tra
le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte
del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario,
anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale
estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento
giudiziale e previo consenso di tutte le parti.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22424 del 22/10/2009